COMUNE DI CANOSSA
(Reggio Emilia)



STATUTO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 29/11/2010

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1
Ente di Autogoverno

1. Il Comune di Canossa è l'Ente di autogoverno della Comunità Locale**,** promuove lo sviluppo ed il progresso civile ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione ed ai principi dettati dalla Carta Europea dell'autonomia locale.

ART. 2
Finalità

1. Il Comune opera assicurando pari dignità sociale ai cittadini, comprese le minoranze etniche e il completo sviluppo della persona umana, nonchè garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune e degli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti.

2. Il Comune sostiene la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati perseguendo la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'Amministrazione.

3. Ispira la propria azione al principio della solidarietà per rimuovere gli eventuali ostacoli di ordine economico, sociale e territoriale esistenti nei vari ambiti. Concorre inoltre alla realizzazione dello sviluppo sociale ed economico della propria comunità operando, nell'ambito delle proprie competenze, per:

a) garantire la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro capacità professionali;

b) assicurare la realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della salute anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato;

c) valorizzare e tutelare le risorse naturali, ambientali, storiche, culturali presenti nel territorio, con particolare riferimento a Canossa e nelle aree di particolare interesse paesaggistico e ambientale e storico, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.

d) concorrere a determinare un miglioramento armonico della qualità della vita di tutta la popolazione con particolare riferimento alla tutela della qualità della vita umana, della persona e della famiglia, alla valorizzazione sociale e della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi, alla garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti, in quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

e) favorire la realizzazione di un sistema globale di sicurezza sociale, attraverso il concorso dell'iniziativa pubblica e privata, assicurando la tutela psicofisica, le opportunità di arricchimento culturale, l'integrazione sociale ad ogni cittadino in ogni fase della propria esistenza, indipendentemente dalla razza, dalla etnia, dalle idee politiche e religiose di ognuno;

f) promuovere, anche mediante la collaborazione con altre comunità locali ed istituzioni, la conoscenza delle terre e delle tradizioni matildiche ponendo, tra le proprie finalità, la valorizzazione delle località matildiche, mediante la tutela, la conservazione ed il recupero di beni monumentali ed ambientali e mediante iniziative di carattere culturale e di promozione turistica.

g) promuovere rapporti e aderire a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con Enti Locali di altri Paesi, nella prospettiva di un'Europa politicamente ed economicamente unita superando le barriere tra popoli e culture.

h) sostenere la funzione sociale della iniziativa economica pubblica e privata anche attraverso il ricorso a forme di associazionismo economico e di cooperazione;

i) valorizzare le relazioni sindacali.

ART. 3
Finalità Programmatiche

1. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano, della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità Europea al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie.

2. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione il Comune promuove la valo rizzazione delle inclinazioni civili, economiche, storiche e sociali della propria comunità.

ART. 4
Cooperazione

1. Il Comune promuove con gli altri Comuni, con la Comunità Montana, con la Provincia forme di collaborazione e cooperazione, idonee a svolgere funzioni e servizi in modo coordinato con economie di risorse.

ART. 5
Consultazione e Informazione

1. Il Comune considera il rapporto di consultazione coi cittadini elemento essenziale delle proprie scelte e della propria attività amministrativa, regolamentare e di programmazione.

2. A questo scopo garantisce le più ampie informazioni sulle proprie attività .

ART. 6
Autonomia statutaria

1. Il Comune adotta il proprio Statuto nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dalla legge e nel rispetto dei principi dalla stessa fissati.

2. La legge disciplina modalità e quorum di deliberazione e di revisione dello Statuto. Determina altresì la sua efficacia normativa.

ART. 7
Autonomia Finanziaria

1. Il Comune ha autonomia finanziaria nell'ambito della Legge e del coordinamento della finanza pubblica.

ART. 8
Potestà Regolamentare

1. Il Comune ha potestà regolamentare nei casi, secondo le modalità e nel rispetto dei principi previsti dalla Legge e dallo Statuto.

2. I regolamenti, dopo l'esecutività della deliberazione di adozione sono pubblicate per 15 giorni all'Albo Pretorio ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

3. Nel caso di urgenza i regolamenti entrano immediatamente in vigore, previa dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di adozione.

4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

ART. 9
Potestà Sanzionatoria

1. Il Comune può, con propri regolamenti, prevedere sanzioni amministrative per violazioni di regolamenti comunali e di ordinanze del Sindaco e dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

ART. 10
Funzioni

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

2. Il Comune, secondo il principio di sussidiarietà, svolge le funzioni proprie anche promuovendo e valorizzando le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

ART. 11
Compiti per i Servizi di Competenza Statale

1. Il Comune gestisce nei modi previsti dalla legge, i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare, e di servizio civile facoltativo nonché le ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale che gli sono affidate dalla legge, previa assicurazione delle necessarie risorse finanziarie.

ART. 12
Funzioni proprie

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio principalmente nei settori organici dei servizi sociali, scolastici, dell'assetto e uso del territorio e dello sviluppo economico.

ART. 13
Territorio e Sede Comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni: Ciano d'Enza, Castello di Canossa, Ceredolo de' Coppi, Rossena, Selvapiana, Trinità, Monchio delle Olle, Vedriano, Roncaglio, Borzano, Compiano, Cerezzola, storicamente riconosciute dalla comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 53,36 confinante con i Comuni di: Vetto, Castelnovo ne' Monti, Casina, Vezzano sul Crostolo, San Polo d'Enza, Traversetolo (Parma), Neviano degli Arduini (Parma).

3. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Ciano d'Enza, Piazza Matteotti n. 28, che è capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio Comunale, di norma, previa consultazione popolare.

ART. 14
Albo Pretorio

1. La pubblicazione degli atti ed eventuali avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, avviene on-line sul sito del Comune.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.

ART. 15
Stemma e Gonfalone, bandiera nazionale ed europea

1. Il Comune di Canossa ha un proprio gonfalone e un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio Comunale, che valgono a dare allo stesso una specifica individuazione ed identificazione.

2. Il Gonfalone Comunale è esibito nelle cerimonie pubbliche, nella foggia autorizzata con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. L'uso e la riproduzione del gonfalone e dello stemma Comunale da parte di terzi sono vietati, salvo espressa autorizzazione del Sindaco.

4. Lo stemma del Comune, la bandiera Nazionale e quella dell'Unione Europea sono esposte sul Palazzo Civico sede del Comune.

CAPO II
ORGANI DI GOVERNO

ART. 16
Organi

1. Sono organi di Governo del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco.

ART. 17
Norme di Comportamento

1. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri, è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

2. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado.
   L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

3. Il Sindaco e i componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del Comune di Canossa.

ART. 18
Elezione, composizione e durata in carica del Consiglio comunale

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, i requisiti di compatibilità e di eleggibilità e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

ART. 19
Prima seduta del Consiglio comunale

1. Entro 10 giorni dalla proclamazione deve essere convocata la prima seduta del Consiglio comunale che dovrà tenersi entro il termine perentorio di 10 giorni dalla convocazione.

2. La prima seduta e' convocata e presieduta dal Sindaco.

3. Nella seduta di prima convocazione il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, procede all'esame della condizione degli eletti e alla convalida della loro elezione, riceve il giuramento del Sindaco e la comunicazione dei componenti della Giunta dallo stesso nominati.

ART. 20
Competenza del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale e' l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

2. Il Consiglio comunale ha competenza per gli atti fondamentali del Comune secondo le modalita' determinate dalla legge.

ART. 21
Convocazione e Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Sindaco.

2. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Le sessioni ordinarie sono quelle in cui si approvano il Conto Consuntivo e il Bilancio Preventivo.

3. Il Sindaco procede alla convocazione del Consiglio entro un termine di venti giorni quando lo richiede un quinto dei Consiglieri assegnati, con inserimento dell'ordine del giorno delle questioni richieste o comunque da trattare.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

5. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri, assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la Legge o il presente statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.

6. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

7. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei voti.

ART. 22
Consigliere Anziano

1. Il Consigliere Anziano è colui che ha ottenuto la cifra individuale di voti più alta, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla stessa carica proclamati consiglieri e in caso di parità di voti, il più anziano di età.

ART. 23
Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dandone comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale. Nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano conseguito il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il Regolamento disciplina la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni

ART. 24
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale, può avvalersi nell'esercizio delle proprie funzioni, di Commissioni consiliari permanenti e speciali da istituire in modo da rispecchiare le proporzioni fra i gruppi consiliari.

2. Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina il numero delle Commissioni, la loro composizione, i poteri, l'organizzazione, le forme di pubblicità dei lavori e tutto ciò che attiene al loro funzionamento.

3. Il Regolamento del Consiglio comunale prevede altresì i casi in cui il parere della Commissione è obbligatorio.

4. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento del Consiglio comunale.

ART. 25
Commissioni di indagine

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione assoggettate alla disciplina prevista dall'articolo precedente.

ART. 26
Garanzie per le minoranze

1. Nell'ambito del Consiglio e delle sue commissioni permanenti o speciali l'attività istituzionale è sviluppata in modo tale da assicurare adeguate garanzie alle minoranze ed

il coinvolgimento di tali componenti politiche nei processi decisionali dell'assemblea.

2. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, approvata a maggioranza dei Consiglieri Commissioni Consiliari, aventi finalità di controllo e di garanzia, specificandone le finalità e le funzioni.

3. La composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni di Controllo e Garanzia sono stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.

4. La Presidenza delle Commissioni di Controllo e Garanzia è attribuita ai Consiglieri comunali appartenenti ai Gruppi d'opposizione.

ART. 27
Prerogative dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali rappresentano il Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato imperativo.

2. Ogni Consigliere comunale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale ha diritto:

   a) di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio comunale, e in genere su ogni questione di rilevanza amministrativa;
   b) di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

3. Le indennità dei Consiglieri comunali sono stabilite dalla legge.

ART. 28
Diritto di informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento del Consiglio comunale, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonchè dalle aziende e dalle istituzioni dipendenti, informazione e copia di atti, provvedimenti e documenti ivi compresi gli atti preparatori in essi richiamati, senza che possa essere apposto il segreto d'ufficio.

2. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio comunale.

ART. 29
Dimissioni – Supplenze - Decadenza del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta indirizzata al Consiglio Comunale ed allo stesso rimessa tramite il Sindaco. Le dimissioni devono essere altresì assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.

2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta del protocollo.

3. Il Consiglio comunale procede alla surrogazione in seduta pubblica attribuendo il seggio rimasto vacante al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante.

4. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi di legge, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del precedente comma 3.
I Consiglieri supplenti, esercitano le stesse funzioni dei Consiglieri temporaneamente sostituiti e godono delle medesime prerogative.

5. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio Comunale nelle forme previste dal Regolamento.

ART. 30
Cessazione e Scioglimento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio dura in carica sino ad elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

2. Il Consiglio viene sciolto nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.

3. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio per causa diversa dalla scadenza del mandato continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

ART. 31
Nomina e Composizione della Giunta

1. La Giunta e' composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori variabile da un minimo di tre ed un massimo stabilito dalla Legge.. Il numero effettivo degli Assessori, viene stabilito dal Sindaco con gli atti di nomina. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice-Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2. Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale, per un numero massimo di due, solo in casi particolari in cui la persona individuata abbia le necessarie competenze tecniche. La persona scelta dovrà comunque essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità richiesti dalla legge per l'assunzione della carica di Consigliere Comunale, fermo restando il principio di compatibilità e assenza di conflitto di interessi con la rispettiva professione.

3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

4. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum di validità delle adunanze, con possibilità di intervento nei modi previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Percepiscono una indennità calcolata nel modo stabilito dalla legge.

ART. 32
Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso delibere collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente statuto, del Sindaco, del segretario o dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attivita' e svolge attivita' propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Compete, in particolare, alla Giunta :

   a) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Comune;
   b) predisporre i programmi e i piani da sottoporre all'approvazione del Consiglio in coerenza alle previsioni di legge e curare la loro attuazione;
   c) approvare il piano esecutivo di gestione;
   d) provvedere alla gestione dei fondi di riserva nei casi previsti dalla legge;
   e) deliberare le indennità, i compensi, i rimborsi e le esenzioni ad amministratori o dipendenti o a terzi;
   f) attendere in genere alle funzioni di alta amministrazione e compiere atti di elevata importanza discrezionale senza pregiudizio delle attribuzioni di carattere gestionale riservate ai Responsabili degli uffici e dei servizi;
   g) deliberare in materia di liti, di rinunce e di transazioni;
   h) deliberare in materia di accettazione delle donazioni di beni mobili o d'universalità di beni mobili;

4. La legge determina i casi in cui le delibere della Giunta sono comunicate ai Capigruppo consiliari. I Consiglieri comunali ne possono prendere visione o chiedere copia inoltrando richiesta scritta.

ART. 33
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco di sua iniziativa o quando ne faccia richiesta un terzo degli Assessori.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa decisione.

3. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco.

4. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale. E' compito del Segretario formulare pareri tecnico-giuridici su richiesta del Sindaco e curare la redazione del verbale delle sedute.

ART. 34
Decadenza, dimissioni e sostituzione della Giunta e dei suoi membri

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

3. Il Sindaco a seguito della revoca, qualora provveda alla sostituzione di uno o più assessori ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

4. Le dimissioni degli assessori sono presentate al Sindaco per iscritto. Esse sono irrevocabili dalla presentazione e diventano efficaci dal momento in cui sono registrate al protocollo.

5. Il Sindaco provvede a dare comunicazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, degli assessori dimissionari.
6. La Giunta decade:

   a) in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco;
   b) in caso di scioglimento del Consiglio comunale;
   c) in caso di mozione di sfiducia votata con le modalità previste dalla legge.

7. La legge disciplina il regime degli organi nelle fattispecie di cui al comma 6.

CAPO III
IL SINDACO

ART. 35
Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e dell'indirizzo politico della Giunta di cui promuove e coordina l'attività.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio Comunale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui il Vice-Sindaco, e ne da' comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione .

4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

6. Il Sindaco:
   a) Nomina e revoca, in conformità alla legge il Segretario Comunale, scegliendolo dall’apposito Albo;
   b) Conferisce e revoca al Segretario Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con gli altri Comuni per la nomina del Direttore;
   c) Nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna e di alta specializzazione.

7. Il Sindaco può concedere agli Assessori delegazioni per l'esplicazione dei poteri di indirizzo e controllo dei servizi comunali, individuati per settori omogenei.

8. Il Sindaco può delegare, con proprio atto, ad uno o più Consiglieri Comunali, compiti specifici definendo le modalità di svolgimento ed i termini di esercizio delle particolari attività

9. Il Sindaco inoltre:
   a. ha potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti secondo le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti;
   b. rappresenta il Comune in giudizio;
   c. sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
   d. provvede, al fine della trasformazione qualitativa dei servizi e delle opportunità di vita e della tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, a coordinare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali e degli uffici pubblici.
   e. indice il referendum e l'istruttoria pubblica;

10. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni conferitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

ART. 36
Linee Programmatiche di Mandato

1. Entro sessanta giorni dalla data del suo insediamento il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

ART.37
Il Vice-Sindaco

1. Il Vice-Sindaco, oltre ad esercitare le funzioni eventualmente delegategli, sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco, temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Vice-Sindaco lo stesso viene sostituito dall'Assessore anziano identificato secondo l'età.

ART. 38
Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

1. La legge disciplina le fattispecie di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

ART. 39
Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, esercita le funzioni e adotta i provvedimenti espressamente indicati dalla legge.

CAPO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E PERSONALE

ART. 40
Criteri Generali

1. Il Comune organizza i propri uffici ispirandosi ai principi di autonomia, accessibilità e funzionalità.

2. La struttura e l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi comunali, articolata in funzione della specificità del territorio e delle esigenze organizzative e funzionali dell'Ente, deve rispondere a criteri di funzionalità, flessibilità, economicità ed efficienza di gestione secondo principi di responsabilità e professionalità.

3. Il Comune riconosce il lavoro del proprio personale risorsa fondamentale al servizio della comunità, ne favorisce il miglioramento delle condizioni di prestazione e lo sviluppo professionale. Promuove la partecipazione individuale, collettiva e rappresentativa delle lavoratrici e dei lavoratori alla elaborazione degli obiettivi e delle modalità di gestione, quale strumento di potenziamento della stessa.

4. Il Comune valorizza il sistema delle relazioni sindacali e ne garantisce la necessaria formazione e il libero sviluppo. Riconosce nel confronto con le organizzazioni delle lavoratrici e dei lavoratori strumento fondamentale di valutazione della situazione organizzativa e dei metodi di lavoro, di verifica dei risultati raggiunti e di elaborazione previsionale e programmatica.

ART. 41
Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa del Comune è definita dal Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi approvato dalla Giunta sulla base degli dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale.

ART. 42
Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi

1. Con apposito Regolamento, secondo quanto previsto dalla legge, viene disciplinato l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

2. I contenuti obbligatori del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi sono disciplinati dalla legge.

ART. 43
Segretario Comunale

1. Le funzioni di Segretario comunale sono determinate dalla legge. In particolare il Segretario:

   a) collabora ed assiste, per gli aspetti giuridico – amministrativi, gli organi dell'ente, relativamente alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
   b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e d'assistenza, alle riunioni della Giunta e

del Consiglio e ne cura la verbalizzazione;

c) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'amministrazione;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività.

3. Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco alle cui direttive ispira il suo operato.

ART. 44
Vice Segretario Comunale

1. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere un Vice Segretario comunale, per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

ART. 45
Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono nominati dal Sindaco ed individuati secondo il sistema organizzativo adottato dall'Ente.

2. Nei casi previsti dalla legge, il Sindaco potrà:
   a) riservare a se stesso la responsabilità di uno o più servizi o uffici in cui è articolata la struttura organizzativa del Comune;
   b) attribuire la responsabilità di uno o più servizi o uffici in cui è articolata la struttura organizzativa del Comune ad uno o più componenti della Giunta Comunale.

3. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi hanno la direzione e la gestione amministrativa delle strutture organizzative cui sono preposti.

4. Il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi disciplina la ripartizione delle competenze tra i Responsabili, in relazione alle funzioni assegnate.

5. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi hanno potere di: rilasciare certificazioni, attestazioni, autorizzazioni, concessioni e pareri tecnici, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia e dei compiti assegnati alla struttura organizzativa d'appartenenza, richiesti da Enti pubblici o da privati; hanno inoltre la responsabilità del procedimento amministrativo, in conformità alle prescrizioni di legge.

6. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi hanno potere di emanare ordinanze normali od ordinarie ivi comprese quelle necessarie per garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti comunali.

7. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione.

ART. 46
Rapporti e incarichi a tempo determinato

1. La copertura dei posti dei responsabili dei servizi e degli uffici, nonché di posti di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. In tal caso, in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali, può essere riconosciuta un'indennità "ad personam".

CAPO V
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 47

Gestione dei servizi pubblici locali

1. Il Comune assicura la gestione dei servizi pubblici locali di competenza, in relazione alla loro natura, caratteristiche e dimensioni, attraverso la costituzione o partecipazione a società di capitali, ovvero attraverso imprese idonee, aziende speciali anche consortili, istituzioni, associazioni e fondazioni o, infine, in concessione, in convenzione o in economia sulla base della disciplina generale e di settore.

2. Le decisioni relative alla istituzione, alla trasformazione o alle forme di gestione dei servizi pubblici locali sono di competenza del Consiglio Comunale.

ART. 48
Azienda speciale

1. L'Azienda speciale è Ente strumentale del Comune per la gestione di servizi di rilevanza economica-imprenditoriale. E' dotata di proprio statuto approvato dal Consiglio comunale che prevede apposito organo di revisione dei conti nonchè forme autonome di verifica della gestione.

ART. 49
Istituzione

1. L'Istituzione è l'organismo strumentale del Comune per la gestione di specifici servizi sociali e culturali.

2. L'ordinamento ed il funzionamento della Istituzione è disciplinato da Regolamento dell'Istituzione previsto dal successivo articolo 51, secondo comma.

ART. 50
Criteri di gestione dell'azienda e dell'Istituzione

1. L'azienda e l'Istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio del bilancio.

2. Il Comune, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento, conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla

copertura degli eventuali costi sociali.

3. Il regolamento determina altresì i termini entro cui i Consigli di amministrazione di aziende e istituzioni inviano relazioni sulla loro attività al Consiglio comunale.

ART. 51
Organi dell'azienda speciale e dell'Istituzione

1. Gli organi dell'Azienda speciale e della Istituzione sono:

   a) il Consiglio d'Amministrazione;
   b) il Presidente;
   c) il Direttore.

ART. 52

Composizione, requisiti, nomina, durata in carica degli organi dell'Azienda speciale e dell'Istituzione

1. Il Consiglio di amministrazione dell'azienda e dell'Istituzione e' composto dal Presidente e da un numero pari di membri fissato dallo statuto dell'azienda speciale o dal regolamento dell'Istituzione.

2. Puo' essere amministratore chi sia in possesso dei requisiti di compatibilita' ed eleggibilita' a Consigliere del Comune ed abbia adeguata esperienza e qualificazione professionale ed amministrativa.

3. Il Sindaco nomina, ai sensi del comma 4 dell'art. 35 del presente statuto, il presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione entro 45 giorni dal suo insediamento; nello stesso modo provvede alla sostituzione degli amministratori cessati dalla carica per i motivi previsti dalle lett. a), b), c) del successivo art. 54 nel rispetto dei termini prescritti dalla legge. Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione prevista dal comma quinto.

4. Il regolamento del Consiglio comunale prevede le modalita' di informazione al pubblico sulle caratteristiche dell'incarico e sulla qualificazione professionale richiesta, le forme ed i tempi di presentazione di eventuali candidature ed i criteri di verifica dei requisiti.

5. Il Presidente e il Consiglio d'amministrazione vengono nominati per un periodo corrispondente al mandato del Consiglio comunale, restano in carica sino alla nomina dei successori con le limitazioni di potere prescritte dalla legge che disciplina la proroga degli organi amministrativi e comunque non oltre i termini fissati dalla stessa, sono rieleggibili una sola volta.

6. Il direttore è titolare della responsabilità gestionale.

7. La nomina, la revoca, lo stato giuridico ed economico del direttore dell'Azienda speciale sono regolati dallo statuto previsto dall'articolo 49.

8. La nomina, la revoca, lo stato giuridico ed economico del direttore dell'Istituzione sono disciplinati dal regolamento previsto dall'articolo 50.

ART. 53
Cessazione dalla carica degli amministratori dell'Azienda speciale e dell'Istituzione

1. Il Presidente ed i membri del Consiglio d'amministrazione cessano dalla carica in caso di:
   a) revoca da parte del Sindaco ai sensi del comma 4° dell'art. 35.
   b) dimissione;
   c) perdita dei requisiti;

CAPO VI
FORME COLLABORATIVE

ART. 54
Convenzioni

1. Il Comune può promuovere con la Provincia, con le Comunità Montane ed altri Comuni forme di collaborazione e di cooperazione, idonee a svolgere funzioni e servizi determinati in modo coordinato con economie di risorse.

2. A tal fine il Comune può stipulare apposite convenzioni o partecipare a quelle promosse da altri enti, nei limiti o secondo le modalità stabilite dalla legge.

ART. 55
Gemellaggio

1. Al fine di favorire la cooperazione tra Enti Locali, il Comune può gemellarsi con altri Comuni. Le operazioni di gemellaggio saranno disciplinate da apposita convenzione.

ART. 56
Consorzi

1. Il Comune può costituire consorzi con la Provincia, con le Comunità Montane o con altri Comuni per la gestione associata di uno o più servizi o per l'esercizio di funzioni.

2. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici , ivi comprese le comunità montane, quando a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti

3. A tal fine il Consiglio comunale per quanto di sua competenza, approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione unitamente allo statuto del consorzio. I contenuti obbligatori della convenzione e dello Statuto sono disciplinati dalla legge.

4. La costituzione del consorzio è regolata dalle norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

5. Gli atti fondamentali e gli organi del consorzio sono disciplinati dallo statuto nei limiti fissati dalla legge.

ART. 57
Unione dei Comuni

1. Il Consiglio Comunale può costituire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni, di norma contermini, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività esercitando congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

ART. 58
Accordi di Programma

1. Il Comune per la definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

CAPO VII
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

SEZIONE I
PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 59
Partecipazione dei Cittadini

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

ART. 60
Partecipazione dei Cittadini e Procedimento Amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7.8.1990 n. 241, da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal Regolamento.

2. L'Amministrazione Comunale ha il dovere di concludere nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

3. L'Amministrazione Comunale determina per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle Leggi o dai Regolamenti.

4. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti.
Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte della popolazione.

ART. 61
Responsabilità del Procedimento

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. Il regolamento determina definitivamente, in base alle proposte del Segretario Comunale, l'unità organizzativa dipendente responsabile di ciascun tipo di procedimento, relativo ad atti amministrativi di competenza comunale.

3. Con lo stesso atto deliberativo viene precisato il responsabile di ciascuna unità organizzativa ed il dipendente, alla stessa addetto, preposto a sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento. Nello stesso atto viene stabilito il soggetto competente ad emettere per ciascun tipo di procedimento amministrativo, il provvedimento finale.

4. Il regolamento e gli atti attuativi della Legge richiamati nei precedenti commi sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei Cittadini, delle Associazioni e dei Comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo.

ART. 62
ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

1. Cittadini singoli e associati possono presentare agli organi del Comune istanze e petizioni per rappresentare comuni necessità e per chiedere l'adozione di provvedimenti e interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Ai cittadini in numero non inferiore a 50 è riconosciuto potere di iniziativa mediante formulazione di proposte da sottoporre alla deliberazione della Giunta e del Consiglio Comunale secondo le rispettive competenze.

3. Le istanze, le petizioni e le proposte vanno presentate all'Ufficio indicato dal Regolamento che determina altresì le relative modalità.

4. L'organo interessato prende in esame le richieste entro 20 giorni dalla presentazione. Nei 20 giorni successivi comunica le ragioni dell'eventuale rigetto secondo le modalità fissate dal

Regolamento.

SEZIONE II
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 63
Principi Generali

1. Il Comune riconosce e valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

ART. 64
Associazioni

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni possibilmente devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 20 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

ART. 65
Organismi di Partecipazione

1. Il Comune riconosce, promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

ART. 66
Partecipazione alle Commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

SEZIONE III
REFERENDUM

ART. 67
Potere d'Iniziativa. Oggetto e Procedimento del Referendum

1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non è ammesso referendum in materia di:
a) statuto e regolamento del consiglio;
b) elezione, nomina, designazione e revoca di rappresentanti del comune;
c) tributi locali, tariffe, mutui e bilancio;

d) attività amministrativa di esecuzione di norme statali o regionali;
e) ordinamento del personale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
f) tutela delle minoranze etniche o religiose;
g) igiene e polizia locale, nonchè pianificazione e programmazione;
h) proposte già sottoposte a consultazione referendaria quando non siano decorsi anni 3 dal precedente suffragio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il 15 per cento del corpo elettorale;
b) il Consiglio Comunale.

4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione, nonchè le modalità per la sua sospensione e revoca.

ART. 68
Effetti del Referendum

1. Gli organi del Comune, secondo le rispettive competenze, sono tenuti a valutare il risultato del referendum entro 30 giorni dalla sua proclamazione.

SEZIONE IV
AZIONE POPOLARE E DIRITTI D'ACCESSO

ART. 69
Azione Popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. Il Comune è litisconsorte necessario. La legge determina il Regolamento delle spese in caso di soccombenza.

ART. 70
Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o, in base alle disposizioni regolamentari, per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

ART. 71
Diritto di Accesso e di informazione dei Cittadini

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo la disciplina prevista dalla legge e del regolamento.

CAPO VIII
FINANZA E CONTABILITA'

ART. 72

Finanza Locale

1. Il Comune, nell'ambito dell'autonomia finanziaria ed impositiva riconosciutagli dalla legge, applica secondo principi di equità e di perequazione, nonchè di progressività riferita alla capacità contributiva, tributi propri allo scopo di finanziare i servizi pubblici ritenuti necessari e di integrare la contribuzione erariale per l'erogazione di servizi pubblici indispensabili.

2. Il Comune esercita il potere impositivo nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e secondo le modalità fissate da apposito regolamento.

3. L'assetto delle tariffe e dei corrispettivi dei servizi obbedisce alla tendenza del pareggio economico, tenuto conto dell'importanza sociale del servizio.

ART. 73
Bilancio di Previsione

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. Il Consiglio Comunale nei termini previsti dalla legge delibera il bilancio con la presenza di almeno la metà dei consiglieri, anche in 2^ convocazione, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario, della annualità, unità e veridicità .

3. Le aziende speciali e le istituzioni deliberano il bilancio di previsione prima della presentazione del bilancio comunale.

4. La Giunta provvede alla gestione del Bilancio con particolare riguardo allo stato di attuazione dei progetti o programmi previsti e ai risultati della gestione.

ART. 74
Ordinamento Contabile

1. L'ordinamento contabile generale del Comune e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità.

ART. 75
Controlli interni

1. Il Comune, nell’esercizio della propria autonomia normativa ed organizzativa, istituisce un sistema di controlli interni che consenta una verifica della legittimità e della regolarità tecnica e contabile degli atti, nonché dei costi, dei rendimenti e dei risultati delle attività svolte dal Comune.

2. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ed il Regolamento di contabilità disciplinano le tipologie e le modalità di esercizio dei controlli interni.

ART. 76
Contributi, Sovvenzioni

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi è disciplinata da un regolamento comunale formato in ossequio ai principi stabiliti dalla legge.

ART. 77
Conto Consuntivo

1. Il Conto Consuntivo è deliberato nei termini previsti dalla legge.

2. La Giunta Comunale allega al Conto Consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonchè la relazione del Revisore di cui all'articolo 85 del presente Statuto.

3. Il Consiglio, valutata la relazione della Giunta nonchè la relazione del Revisore, formula indirizzi di comportamento per garantire il conseguimento di una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, esprime indicazioni e comportamenti da osservare da parte della Giunta e degli uffici.

ART. 78
Contratti

1. Il Comune stipula contratti a mezzo dei soggetti legittimati dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti. Le procedure, le forme ed i tipi di contrattazione sono previsti dalla legge e dal Regolamento dei contratti.

2. L'attività contrattuale del Comune avviene sulla base della programmazione e dei progetti risultanti dal bilancio preventivo ed è ispirata a criteri di economicità, trasparenza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse anche attraverso forme adeguate di unificazione delle procedure relative. Il Comune può promuovere iniziative e progetti per la realizzazione di acquisti e forniture in concerto con altri Enti e soggetti pubblici.

ART. 79
Revisione Economica Finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge un Revisore dei conti.

2.Il Revisore è revocabile per inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato.

3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo.

Più in generale il revisore dei conti esercita il controllo economico interno della gestione ed in genere il controllo amministrativo-contabile sulla gestione in conformità con quanto previsto dal regolamento comunale di contabilità.

4. A tal fine il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Nella relazione di cui al comma tre il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività, ed economicità della gestione.

6. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al Sindaco e al Consiglio.

ART. 80
Servizio di Tesoreria

1. Il Comune ha un Servizio di Tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico, nonchè dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento Comunale di Contabilità, nonchè da apposita convenzione.

ART. 81

Tutela del Contribuente

1. Il Comune riconosce e tutela i principi generali dell'ordinamento tributario stabiliti dalle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, essenzialmente in materia di informazione, conoscenza degli atti, semplificazione e interpello, e rinvia ai regolamenti di natura tributaria la definizione degli istituti specifici.

CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 82
Entrata in vigore dello statuto

1.Il presente Statuto è affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi e pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Emilia - Romagna.
2.Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.

I N D I C E

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 ENTE DI AUTOGOVERNO
ART. 2 FINALITÀ
ART. 3 FINALITÀ PROGRAMMATICHE
ART. 4 COOPERAZIONE
ART. 5 CONSULTAZIONE E INFORMAZIONE
ART. 6 AUTONOMIA STATUTARIA
ART. 7 AUTONOMIA FINANZIARIA
ART. 8 POTESTA' REGOLAMENTARE
ART. 9 POTESTÀ SANZIONATORIA
ART. 10 FUNZIONI
ART. 11 COMPITI PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE
ART. 12 FUNZIONI PROPRIE
ART. 13 TERRITORIO E SEDE COMUNALE
ART. 14 ALBO PRETORIO
ART. 15 STEMMA E GONFALONE, BANDIERA NAZIONALE ED EUROPEA

CAPO II ORGANI DI GOVERNO

ART. 16 ORGANI
ART. 17 NORME DI COMPORTAMENTO
ART. 18 ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 19 PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 20 COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 21 CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 22 CONSIGLIERE ANZIANO
ART. 23 GRUPPI CONSILIARI
ART. 24 COMMISSIONI CONSILIARI
ART. 25 COMMISSIONI DI INDAGINE
ART. 26 GARANZIE PER LE MINORANZE
ART. 27 PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI
ART. 28 DIRITTO DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI
ART. 29 DIMISSIONI – SUPPLENZE – DECADENZA DEL CONSIGLIERE
ART. 30 CESSAZIONE E SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 31 NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA
ART. 32 COMPETENZE DELLA GIUNTA
ART. 33 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
ART. 34 DECADENZA, DIMISSIONI E SOSTITUZIONE DELLA GIUNTA E DEI SUOI MEMBRI

CAPO III IL SINDACO

ART. 35 IL SINDACO
ART. 36 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
ART. 37 IL VICE-SINDACO

ART. 38 DIMISSIONI,IMPEDIMENTO PERMANENTE, RIMOZIONE, DECADENZA O DECESSO DEL SINDACO
ART. 39 ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

CAPO IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E PERSONALE

ART. 40 CRITERI GENERALI
ART. 41 STRUTTURA ORGANIZZATIVA
ART. 42 REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
ART. 43 SEGRETARIO COMUNALE
ART. 44 VICE SEGRETARIO COMUNALE
ART. 45 RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
ART. 46 RAPPORTI E INCARICHI A TEMPO DETERMINATO

CAPO V SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 47 GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
ART. 48 AZIENDA SPECIALE
ART. 49 ISTITUZIONE
ART. 50 CRITERI DI GESTIONE DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE
ART. 51 ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE E DELL'ISTITUZIONE
ART. 52 COMPOSIZIONE, REQUISITI, NOMINA, DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE E DELL'ISTITUZIONE.
ART. 53 CESSAZIONE DALLA CARICA DEGLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA SPECIALE E DELL'ISTITUZIONE

CAPO VI FORME COLLABORATIVE

ART. 54 CONVENZIONI
ART. 55 GEMELLAGGIO
ART. 56 CONSORZI
ART. 57 UNIONE DI COMUNI
ART. 58 ACCORDI DI PROGRAMMA

CAPO VII ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

SEZ. I PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 59 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
ART. 60 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ART. 61 RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO
ART. 62 ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

SEZ. II ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 63 PRINCIPI GENERALI
ART. 64 ASSOCIAZIONI

ART. 65 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
ART. 66 PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

SEZ. III REFERENDUM

ART. 67 OGGETTO E PROCEDIMENTO DEL REFERENDUM
ART. 68 EFFETTI DEL REFERENDUM

SEZ. IV AZIONE POPOLARE E DIRITTI D'ACCESSO

ART. 69 AZIONE POPOLARE
ART. 70 PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI
ART. 71 DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

CAPO VIII FINANZA E CONTABILITA'

ART. 72 FINANZA LOCALE
ART. 73 BILANCIO DI PREVISIONE
ART. 74 ORDINAMENTO CONTABILE
ART. 75 CONTROLLO INTERNI
ART. 76 CONTRIBUTI, SOVVENZIONI
ART. 77 CONTO CONSUNTIVO
ART. 78 CONTRATTI
ART. 79 REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
ART. 80 SERVIZIO DI TESORERIA
ART. 81 TUTELA DEL CONTRIBUENTE

CAPO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 82 ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO